



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

NR 225/08

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali**

e

**Il Commissario Straordinario del Governo per la Gestione e la Destinazione dei Beni Confiscati ad Organizzazioni Criminali**

VISTO l'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400; recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regola la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11, legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 maggio 1965, 575, recante "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Modifica alle disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Legge Finanziaria 2007);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2007 di nomina del Commissario straordinario del governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

CONSIDERATE le molteplici problematiche e degli aspetti connessi alla pratica applicazione delle procedure amministrative e della normativa vigente, disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni confiscati;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONSIDERATO che il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali è, tra l'altro, competente ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di azioni volte a favorire la crescita socio economica in particolare in quei territori caratterizzati da peculiari problematiche di sviluppo;

CONSIDERATO che il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali ritiene il riuso programmato dei beni confiscati alle organizzazioni criminali un importante strumento di crescita economica e occupazionale e che il loro utilizzo, ai sensi della legge 575/65, come modificata dalla legge 109/96, crea sviluppo e affermazione della legalità sul territorio;

RITENUTO necessario costituire, nel contesto amministrativo di riferimento, nuove forme caratterizzate da relazioni istituzionali durature nel tempo e strutturate, secondo logiche di continuità amministrativa, programmazione delle iniziative e coordinamento tra tutti gli organi decisionali interessati;

RITENUTO che il coinvolgimento dei soggetti istituzionali interessati a detto sviluppo socio economico, nel contesto di una interazione strutturata, risulta il modulo organizzativo più efficiente per elaborare, valutare e rendere operativi articolati progetti territoriali di sviluppo economico;

RITENUTO necessario agevolare il Commissario, nel rispetto delle procedure amministrative e della normativa vigente, nella funzione di coordinamento dell'attività di gestione e destinazione dei beni confiscati, al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa;

RITENUTO, altresì, che il riutilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni criminali sia un importante strumento di crescita economica, occupazionale e di affermazione della legalità nei territori oppressi dal controllo della criminalità organizzata;

VALUTATA la necessità di promuovere, nell'ambito delle politiche sociali, azioni specifiche finalizzate a favorire la legalità nei territori ad alta presenza criminale mafiosa e sviluppare circuiti economici virtuosi attraverso il riuso dei beni immobili confiscati ai sensi della legge 575/65, come modificata dalla legge 109/96;

VALUTATA l'opportunità di coadiuvare il Commissario nel coordinamento operativo tra le amministrazioni interessate alla destinazione e alla gestione delle aziende confiscate, nel quadro delle attività di programmazione delle iniziative economiche promosse dal Dipartimento;

VALUTATA, altresì, la necessità di coadiuvare il Commissario nell'attività di collegamento tra le amministrazioni interessate alla destinazione e alla gestione dei beni confiscati ed i soggetti di cui all'art. 2-duodecies, comma 2, lettera b), della legge 7 marzo 1996, n. 109, al fine di assicurare la effettività della destinazione sociale dei beni confiscati;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO OPPORTUNO concordare una linea di intervento congiunta tra il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali ed il Commissario straordinario del governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, consapevoli della forte incisività ed efficacia di un impegno sinergico atto a concentrare le risorse su obiettivi mirati, al fine di consentire iniziative coordinate ed efficaci per l'intero contesto sociale;

RITENUTO OPPORTUNO definire le modalità operative per la realizzazione degli interventi sulle aree individuate;

RITENUTO OPPORTUNO individuare i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative e gli impegni prioritari di competenza che potranno, successivamente, essere ulteriormente integrati e coordinati tra di loro

## SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1

#### *Premesse*

1. Quanto premesso e considerato fa parte integrante del presente protocollo d'intesa.

### Articolo 2

#### *Oggetto e finalità*

1. Con la presente intesa le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione volto a individuare soluzioni e strumenti per migliorare l'efficienza del sistema di riutilizzo dei beni e delle aziende confiscati alle organizzazioni criminali.
2. Al fine di dare un contributo operativo al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, le Parti si impegnano ad instaurare un rapporto di collaborazione sistematica per:
  - il monitoraggio e l'analisi dei temi strategici di interesse delle imprese, delle Pubbliche Amministrazioni e dei cittadini;
  - la cooperazione tra gli operatori del settore e le Pubbliche Amministrazioni;
  - la realizzazione di studi e progetti specifici per il raggiungimento delle finalità del Commissario straordinario di Governo;
  - la definizione di iniziative ed attività di comune interesse.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Articolo 3

### Attuazione dell'intesa

1. Per le attività definite in premessa le modalità di attuazione della collaborazione verranno concordate – al pari degli eventuali oneri economici gravanti sulle Parti – nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto degli specifici progetti da realizzare e delle attività a tal fine previste.
2. Le attività oggetto della collaborazione verranno definite – attraverso apposite note condivise dalle parti - nell'ambito degli argomenti di comune interesse. Verranno quindi precisati, di comune accordo, l'apporto di ciascuna delle parti, le modalità organizzative, le strutture e le risorse, anche di natura economica, ritenute necessarie per il conseguimento dei programmati obiettivi;
3. Nell'ambito della prevista collaborazione tra le parti potranno, inoltre, essere forniti contributi – in termini di esperti, di consulenze e di risorse umane – per la realizzazione di studi e progetti, per la partecipazione a specifici gruppi di lavoro e *task force*, e per ogni altra iniziativa ritenuta utile dalle parti stesse.

In particolare la collaborazione dovrà consentire di:

- promuovere e realizzare studi e ricerche utili alle finalità del presente protocollo d'intesa;
  - sviluppare opportune iniziative per sensibilizzare, sulle tematiche sopra evidenziate, le imprese, le Pubbliche Amministrazioni, i mezzi di informazione e l'opinione pubblica;
  - effettuare approfondimenti e studi su norme, procedure ed ogni utile strumento idoneo semplificare i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti interessati a realizzare progetti di recupero e riuso dei beni confiscati;
  - utilizzare tutte le forme di finanziamento strutturale e straordinario volto a realizzare progetti di recupero e riuso dei beni confiscati e di valorizzazione delle aziende confiscate;
4. Le parti si avvarranno delle proprie strutture per l'attuazione del presente Protocollo e per le attività di verifica e monitoraggio delle iniziative comuni. A tal fine si procederà alla costituzione di appositi gruppi di lavoro congiunti per la organizzazione degli interventi specifici.
  5. In forza del presente protocollo e per le finalità da esso perseguito le parti possono avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti del supporto tecnico di esperti, appartenenti o estranei alla pubblica amministrazione, purché in possesso di riconosciute professionalità e competenza, nominati, secondo i rispettivi ordinamenti, dalle amministrazioni sottoscriventi e con eventuali oneri a carico delle stesse.
  6. Le parti possono costituire, senza oneri, commissioni o gruppi di lavoro composti anche dai soggetti indicati nel comma 5.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Articolo 4

### *Risorse finanziarie*

1. Le parti si impegnano ad individuare le fonti di finanziamento per l'attuazione della presente intesa nell'ambito delle rispettive disponibilità.

## Articolo 5

### *Disposizioni finali*

1. Il presente Protocollo d'intesa è valido fino a quando non pervenga comunicazione di *disdetta* da una delle parti o per la cessazione di una delle parti.

Roma, li 06 MAR. 2008

Dip. per lo Sviluppo delle Economie Territoriali  
Il Capo del Dipartimento  
(Prof. Francesco BOCCIA)

Il Commissario Straordinario del Governo  
per la Gestione e la Destinazione dei Beni  
Confiscati ad Organizzazioni Criminali  
(Dott. Antonio MARUCCIA)